



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b);

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'articolo 1, commi 780 e 781;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019, con il quale il Sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2019, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2020, con il quale è stato nominato il vice presidente dell'INAIL;

VISTO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, relativo alla riduzione dei premi per le imprese artigiane, espresso con nota n. 14788 del 25 febbraio 2010;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, con il quale sono state approvate - nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 385



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

del 2 ottobre 2018 - le Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario Altre Attività" e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 con il quale è stata approvata - come da tabelle 1, 2 e 3 annesse al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 43 del 30 gennaio 2019 - la Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 che ha previsto che *"La riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2019/2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita in misura pari al 7,38% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2021"*;

VISTA la Consulenza statistico attuariale dell'INAIL del 22 aprile 2022, concernente *"Riduzione dei premi per gli artigiani ex articolo 1, commi 780 e 781, legge 296/2006 e DM 2.12.2010. Percentuale anno 2022"*;

VISTA la relazione del Direttore generale dell'INAIL del 3 maggio 2022, avente ad oggetto *"Riduzione dei premi per gli artigiani ex articolo 1, commi 780 e 781, legge 296/2006 e DM 2.12.2010. Percentuale anno 2022"*;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 10 maggio 2022, n. 87, che ha determinato *"la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2020/2021, in misura pari al 5,68% dell'importo del premio dovuto per il 2022"*;

VISTO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. n. 164426 del 10 giugno 2022, che, con riferimento alla sopra citata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 10 maggio 2022, n. 87, ha comunicato *"di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti"*;

RITENUTO di determinare la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

biennio 2020/2021, in misura pari al 5,68% dell'importo del premio dovuto per il 2022, come previsto nella deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 10 maggio 2022, n. 87

DECRETA

Articolo 1

(Riduzione dei premi per gli artigiani)

1. La riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2020/2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita in misura pari al 5,68% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2022.

Articolo 2

(Risorse economiche)

1. Le economie, eventualmente generate dall'applicazione dell'articolo 1, sono destinate ad incrementare l'ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente decreto. L'INAIL provvede ad effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione "Pubblicità legale".

Roma, 14 luglio 2022

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
f. to *Andrea Orlando*

Il Ministro dell'economia e delle finanze
f. to *Daniele Franco*